



# COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1 – CAP 10069 – PROVINCIA DI TORINO - P. IVA 01136320015  
[www.comune.villarperosa.to.it](http://www.comune.villarperosa.to.it)

## UFFICIO SEGRETERIA

Tel. 0121/51001-514320 int. 201 e 203 – Fax 0121/515322

e-mail [villar.perosa@reteunitaria.piemonte.it](mailto:villar.perosa@reteunitaria.piemonte.it)

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO

### Titolo I – Disposizioni Preliminari

#### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art.12 della L. 241/1990 e dello Statuto, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Villar Perosa di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e attribuzione di benefici economici ad Associazioni ed Enti, Pubblici e Privati, per la realizzazione di interventi, opere, attività e iniziative di interesse comunale nei settori turistico, sociale, culturale, sportivo, ambientale, scolastico.

### Titolo II - Contributi

#### **Art. 2 – Contributi**

I contributi e le altre utilità economiche, previsti nell'articolo precedente, sono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

Il contributo potrà sostanziarsi, oltre che in somme di denaro, anche in aiuti organizzativi e/o mediante la stampa di materiale pubblicitario, acquisto di beni mobili e oggettistica e la concessione di locali dotati di arredi e servizi, quali energia elettrica, riscaldamento, ecc., per consentire lo svolgimento di manifestazioni, convegni, mostre e altre attività di cui all'art. 1.

In nessun caso è consentita l'erogazione del contributo tramite il pagamento diretto di fornitori del beneficiario da parte del Comune.

I fondi relativi sono previsti nel bilancio annuale di previsione.

#### **Art. 3 – Richiesta di contributo**

Gli interessati devono presentare richiesta di contributo e le domande, da presentarsi in bollo soltanto nei casi previsti dalla legge, dovranno riportare:

- Natura giuridica del soggetto richiedente nonché degli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata a esercitare, nei confronti di terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- La descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno dell'Amministrazione, con la precisazione di un eventuale ingresso a pagamento e destinazione dei ricavi;
- L'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e l'individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale;
- Le modalità di pagamento, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica. Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura e sulla natura dei beni mobili e immobili, il richiedente dovrà indicarne il titolo della disponibilità, l'esistenza dei vincoli, nonché l'eventuale destinazione d'uso degli stessi. La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'ente che si



# COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1 – CAP 10069 – PROVINCIA DI TORINO - P. IVA 01136320015  
[www.comune.villarperosa.to.it](http://www.comune.villarperosa.to.it)

## UFFICIO SEGRETERIA

Tel. 0121/51001-514320 int. 201 e 203 – Fax 0121/515322

e-mail [villar.perosa@reteunitaria.piemonte.it](mailto:villar.perosa@reteunitaria.piemonte.it)

assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute. Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della Legge 241/1990, il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità e alla rilevanza dell'iniziativa può chiedere, nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

### **Art. 4 – Competenze e Piano dei contributi**

I contributi sono disposti con delibera della Giunta Comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, dandone informativa al primo Consiglio Comunale utile.

Nel Bilancio di Previsione e nel Piano Esecutivo di Gestione, è previsto un apposito capitolo di spesa per ciascun settore interessato alla concessione di benefici finanziari.

Per i contributi in denaro la determinazione può prevedere l'anticipazione di un acconto in relazione all'entità del contributo stesso e all'attività da svolgere, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività o dell'iniziativa.

### **Art. 5 – Divieto di ripiano delle perdite**

Ogni contributo si intende concesso "una tantum" e deve essere finalizzato alla realizzazione di uno o più interventi e non alla copertura delle spese di gestione corrente del soggetto ordinario.

### **Art. 6 – Concessione del contributo**

Dell'avvenuta concessione viene data comunicazione al richiedente, il quale sarà tenuto a presentare una relazione conclusiva del progetto per il quale è stato concesso il contributo.

### **Art. 7 – Preavviso di rigetto**

Qualora il responsabile del procedimento ritenga sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invia agli interessati la comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990, assegnando un termine di 10 giorni per presentare ulteriori osservazioni e/o documenti.

### **Art. 8 - Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi**

Qualora non sia possibile accogliere, in tutto o in parte, l'istanza per esaurimento dei fondi stanziati, il responsabile del servizio competente lo comunica per iscritto ai richiedenti. L'eventuale stanziamento di ulteriori risorse nel medesimo esercizio finanziario comporta il riesame delle istanze non soddisfatte per esaurimento dei fondi secondo l'ordine di presentazione.

### **Art.9 – Termini per la presentazione delle domande**

Le domande di contributo devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'evento.



# COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1 – CAP 10069 – PROVINCIA DI TORINO - P. IVA 01136320015  
[www.comune.villarperosa.to.it](http://www.comune.villarperosa.to.it)

## UFFICIO SEGRETERIA

Tel. 0121/51001-514320 int. 201 e 203 – Fax 0121/515322

e-mail [villar.perosa@reteunitaria.piemonte.it](mailto:villar.perosa@reteunitaria.piemonte.it)

### **Art. 10 – Criteri di valutazione dei contributi**

Nell'analisi delle richieste di attenzione, servizi e finanziamenti per la realizzazione di interventi di cui all'art. 1 del presente regolamento, verranno considerati prioritari i seguenti aspetti:

- Valorizzazione del patrimonio culturale, storico, turistico, tradizionale, sportivo locale;
- Coinvolgimento di soggetti disagiati (disabili, minori a rischio, anziani, immigrati, disoccupati);
- Valorizzazione di ambiti culturali in pericolo, intendendo per tali sia luoghi, sia aspetti che il tempo, l'oblio o l'incuria hanno reso di particolare fragilità e bisognosi di attenzione e di interventi;
- Valenza sovralocale dell'iniziativa, intesa come interessamento di un ambito territoriale o di un bacino di utenza quanto più ampio possibile;
- Originalità della proposta e/o contenuti fortemente innovativi;
- Coinvolgimento di soggetti operanti in ambiti culturali, sociali, turistici e sportivi in altri paesi dell'Unione Europea;
- Adesione a iniziative valorizzate anche finanziariamente da altri enti pubblici e privati, persone o associazioni.

### **Art. 11 – Rendicontazione ed erogazione del contributo**

I contributi in denaro per specifiche iniziative/attività sono erogati previa presentazione, al responsabile del servizio competente, della rendicontazione, sottoscritta dal beneficiario o dal legale rappresentante.

Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione fotocopia dei giustificativi delle spese sostenute, almeno in misura pari al contributo concesso o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Dpr 445/2000.

Nel caso di non ottemperanza a quanto richiesto dal presente regolamento il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso.

Qualora sia stato concesso un contributo sotto forma di utilizzo di beni, strutture del Comune, l'Amministrazione può, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, revocare tale concessione dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari, senza che costoro abbiano diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

### **Art. 12 – Responsabilità**

Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività e iniziative per le quali ha concesso contributi.

Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.



# COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1 – CAP 10069 – PROVINCIA DI TORINO - P. IVA 01136320015  
[www.comune.villarperosa.to.it](http://www.comune.villarperosa.to.it)

## UFFICIO SEGRETERIA

Tel. 0121/51001-514320 int. 201 e 203 – Fax 0121/515322

e-mail [villar.perosa@reteunitaria.piemonte.it](mailto:villar.perosa@reteunitaria.piemonte.it)

### Art. 13 – Albo dei beneficiari

Ogni contributo erogato viene registrato all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi dell'art. 1, comma 1 e dell'art.2 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

Nell'albo sono elencati tutti i beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi o benefici di natura economica a carico del bilancio dell'Ente ed è composto esclusivamente dalle erogazioni a terzi di contributi in denaro, senza contropartita diretta, come sostegno a specifiche attività.

Nell'albo non sono indicate le erogazioni corrisposte dall'Ente in via generalizzata e in forza di legge o regolamento a titolo di previdenza e assistenza sociale.

L'Albo è formato seguendo il criterio della cassa. Il mandato di pagamento è il documento sul quale è impostato l'albo.

L'Albo elenca i beneficiari raggruppati per aree e, all'interno dell'area, per tipologia di destinatari, in ordine alfabetico. Per ogni beneficiario sono indicati:

- Denominazione del beneficiario, data e luogo di nascita, indirizzo e codice fiscale;
- Estremi del provvedimento dell'Ente (DG = delibera di Giunta; DR = determinazione del Responsabile di Area);
- Importo del contributo erogato.

### Art. 14 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) Alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e/o di regolamento;
- b) Con riferimento a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
- c) Alle sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri e obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta del Comune che impartirà al Responsabile del servizio le direttive relative all'obiettivo da realizzare;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 5 lett. e della Legge 266/1991;
- e) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;
- f) ai contributi o quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a



# COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1 – CAP 10069 – PROVINCIA DI TORINO - P. IVA 01136320015  
[www.comune.villarperosa.to.it](http://www.comune.villarperosa.to.it)

## UFFICIO SEGRETERIA

Tel. 0121/51001-514320 int. 201 e 203 – Fax 0121/515322

e-mail [villar.perosa@reteunitaria.piemonte.it](mailto:villar.perosa@reteunitaria.piemonte.it)

- quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
- g) ai contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali o accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
  - h) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili e impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente.

### **Titolo III – Patrocinio**

#### **Art. 15 – Patrocinio del Comune**

Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica a iniziative organizzate da soggetti terzi e aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale o economico.

Il patrocinio deve essere oggetto di richiesta scritta, indirizzata al Sindaco, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Qualora la richiesta di patrocinio sia contestuale alla richiesta di contributi previsti dal presente Regolamento, la domanda dovrà essere presentata nei termini stabiliti al precedente art.9.

La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, dovrà contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, una descrizione analitica dell'iniziativa, che specifichi le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se sia a ingresso libero o a pagamento e se preveda forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato.

La richiesta di patrocinio è istruita dal servizio Segreteria, che provvede a richiedere le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett.b L. 241/1990.

Il patrocinio è concesso con decreto motivato del Sindaco alle iniziative che abbiano tutte le seguenti caratteristiche:

- siano coerenti con i programmi dell'Amministrazione o con le sue finalità istituzionali;
- riguardino almeno uno dei settori di intervento di cui al presente Regolamento;
- siano rivolte alla cura di interessi collettivi o diffusi;
- non abbiano fini di lucro.

Per le iniziative che non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, il Sindaco comunica il diniego del patrocinio, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 – bis Legge 241/1990.

La concessione del patrocinio non comporta l'automatica concessione di vantaggi economici e non costituisce causa di esenzione dal pagamento dei tributi, canoni, tariffe del Comune, fatta eccezione per quanto previsto dai singoli regolamenti in materia.



# COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1 – CAP 10069 – PROVINCIA DI TORINO - P. IVA 01136320015  
[www.comune.villarperosa.to.it](http://www.comune.villarperosa.to.it)

## UFFICIO SEGRETERIA

Tel. 0121/51001-514320 int. 201 e 203 – Fax 0121/515322

e-mail [villar.perosa@reteunitaria.piemonte.it](mailto:villar.perosa@reteunitaria.piemonte.it)

Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal soggetto nelle forme precisate al successivo art. 16.

La concessione del patrocinio e la contestuale concessione di vantaggi economici avverrà nelle forme e modi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

### **Art. 16 – Obbligo di pubblicità**

Dopo la concessione del patrocinio e/o di un contributo, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura "con il patrocinio/contributo del Comune", unitamente al logo.

La mancata pubblicità del patrocinio/contributo concesso è causa di decadenza dai relativi benefici.

Chi, sprovvisto di patrocinio o non avendo ottenuto alcun contributo o altra utilità economica di cui al presente Regolamento, utilizzi abusivamente il logo del Comune, sarà perseguito a norma di legge.

### **Titolo IV – Disposizioni finali**

#### **Art.17 – Abrogazione ed entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico della delibera che lo approva e alla sua pubblicazione per ulteriori quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Regolamento, devono intendersi abrogate.



# COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1 – CAP 10069 – PROVINCIA DI TORINO - P. IVA 01136320015  
[www.comune.villarperosa.to.it](http://www.comune.villarperosa.to.it)

UFFICIO SEGRETERIA

Tel. 0121/51001-514320 int. 201 e 203 – Fax 0121/515322

e-mail [villar.perosa@reteunitaria.piemonte.it](mailto:villar.perosa@reteunitaria.piemonte.it)

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto

### TITOLO II – CONTRIBUTI

Art. 2 – Contributi

Art. 3 – Richiesta di contributo

Art. 4 – Competenze e piano dei contributi

Art. 5 – Divieto di ripiano delle perdite

Art. 6 – Concessione del contributo

Art. 7 – Preavviso di rigetto

Art. 8 – Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi

Art. 9 – Termini per la presentazione delle domande

Art. 10 – Criteri di valutazione dei contributi

Art. 11 – Rendicontazione ed erogazione del contributo

Art. 12 – Responsabilità

Art. 13 – Albo dei beneficiari

Art. 14 – Ambito di applicazione

### TITOLO III – PATROCINIO

Art. 15 – Patrocinio del Comune

Art. 16 – Obbligo di pubblicità

### TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Abrogazione ed entrata in vigore